



Il giorno 11/11/2020 presso la sede di A.M.E.S. S.p.A. in Venezia – Isola Nova del Tronchetto n. 14, si sono incontrati:

A.M.E.S. S.p.A., rappresentata dal Direttore Generale Dott. Nicola Cattozzo, dalla Dott.ssa Silvia Spignesi e dal Dott. Gino Chioetto, di seguito anche la *“Società”*

e

la **R.S.U.**: Dott.ssa Alessia Bertolin, Dott. Pierluigi Mozzato, Dott. Silvano Patron di seguito anche la *“R.S.U.”*

premesse che:

1. La A.M.E.S. S.p.A. è una azienda multiservizi che si occupa principalmente della gestione delle farmacie comunali, dei servizi scolastici di non docenza di asili nido e scuole dell’infanzia e del servizio di ristorazione all’interno delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie;
2. ai lavoratori dipendenti della Società viene applicato il CCNL Assofarm – Farmacie Municipalizzate e il CCNL ARAN – Regioni ed Autonomie Locali;
3. il giorno 12 maggio 2017 le Parti hanno sottoscritto un accordo integrativo aziendale per il personale del settore farmacie, attualmente in vigore per tacito rinnovo;
4. si ritiene necessario ed opportuno procedere al rinnovo dell’accordo integrativo aziendale scaduto, in attuazione di quanto previsto dal C.C.N.L FARMACIE SPECIALI A.S.SO.FARM del 22 luglio 2013 inerente alla contrattazione aziendale;
5. la R.S.U., durante il corso della trattativa per la stesura del presente accordo, è stata assistita dalla O.S. FILCAMS – CGIL rappresentata dal Sig. Andrea Brignoli e dalla O.S. FISASCAT – CISL nella persona del Sig. Nicola Pegoraro;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

1. ORARIO DI LAVORO

L’orario di lavoro è di 40 ore settimanali.

Per il personale in servizio nelle farmacie è distribuito su 6 giorni lavorativi e di norma così articolato: 7 ore e 15 minuti al giorno da lunedì a venerdì e 3 ore e quarantacinque minuti il sabato.

Per gli impiegati della sede amministrativa è distribuito su 5 cinque giorni lavorativi e di norma così articolato: 8 ore al giorno da lunedì a venerdì.

2. RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO

Modalità di fruizione degli istituti previsti dai commi 1 – 2 e 3 dell’art 12 bis.

Per il personale impiegato nelle farmacie, fatte salve le esigenze di servizio, la gestione delle ore di ROL (commi 1 e 3) è in carico ad ogni singola unità operativa, su richiesta dei lavoratori utilizzate anche a copertura dell'intero orario giornaliero ma non a giornate consecutive, da fruire interamente a cadenza bimestrale con distribuzione omogenea, almeno 3 ore entro i primi 15 giorni.

Le ore previste dal comma 2, fatte salve le esigenze di servizio, saranno utilizzate dal lavoratore quali permessi individuali.

Si richiama l'art. 15 del Regolamento per il personale dipendente di A.M.E.S. S.p.A. in servizio presso le farmacie: "le assenze di breve durata dovranno essere gestite dal Direttore e compensate nell'ambito del personale operante nella stessa farmacia".

Per il personale impiegato nella sede amministrativa, fatte salve le esigenze di servizio, la gestione delle ore di ROL (commi 1 e 3) è in carico ad ogni singolo lavoratore, su richiesta utilizzate anche a copertura dell'intero orario giornaliero ma non a giornate consecutive.

Le ore previste dal comma 2, fatte salve le esigenze di servizio, saranno utilizzate dal lavoratore quali permessi individuali.

3. BANCA ORE

Le ore eccedenti l'orario di lavoro ordinario saranno accantonate individualmente in banca ore. La gestione del saldo della banca ore sarà in carico alla singola unità operativa. Il lavoratore dovrà fruire interamente della banca ore accantonata entro il termine dell'anno di competenza, per il 50% su richiesta del dipendente, per il 50% su assegnazione aziendale.

Qualora si verificasse il caso di un residuo al 31 dicembre di ciascun anno, il lavoratore dovrà azzerarlo entro il 30 giugno dell'anno successivo. Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore non provvedesse ad azzerare il saldo individuale entro l'ulteriore termine, l'azienda provvederà a programmare lo smaltimento entro il successivo 31 dicembre senza che ciò dia luogo al pagamento di alcuna retribuzione/maggiorazione.

4. VARIAZIONE TEMPORANEA DI SEDE LAVORATIVA

La variazione di sede lavorativa all'interno del Comune di Venezia non costituisce in nessun caso trasferimento né una trasferta; il luogo di lavoro per tutti i dipendenti di AMES è una delle farmacie, attuali e future, in gestione alla società.

Le parti convengono che le variazioni temporanee di sede lavorativa avvengano, di norma, all'interno di due distinti ambiti territoriali:

TERRAFERMA
VENEZIA CENTRO STORICO e ISOLE

Qualora per esigenze di servizio si renda necessario dislocare temporaneamente il personale derogando a quanto previsto dal punto precedente, allo stesso saranno riconosciute 2 (due) ore per prestazione lavorativa a giornata intera (da intendersi con orario spezzato mattina e pomeriggio) oppure di 1 (una) ora

per il lavoratore con prestazione lavorativa solo mattina o solo pomeriggio, da accreditarsi in banca ore a compensazione del tempo impiegato per il raggiungimento del luogo di lavoro.

Quanto previsto dal comma precedente non si applica in caso di servizio per farmacia in turno.

Ai lavoratori che prestano abitualmente servizio presso una delle farmacie entro il Comune di Venezia e chiamati a prestare servizio temporaneo presso farmacie extra comunali e viceversa, verrà corrisposto un rimborso giornaliero forfettario onnicomprensivo pari a € 12,00.

5. SERVIZIO MENSA E BUONI PASTO

Al personale che presti la propria attività lavorativa con un orario di lavoro di almeno 6 ore, ove sia prevista obbligatoriamente una pausa o un'interruzione del servizio di almeno 30 minuti, viene riconosciuto il servizio di mensa o, a discrezione dell'azienda, l'erogazione di un buono pasto dell'importo di € 5,29.

6. VARIAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

Premesso che non viene istituito un servizio di reperibilità, al fine di garantire il servizio pubblico essenziale delle farmacie (farmacie di turno), si conviene che durante il sabato, la domenica, i festivi e le giornate di chiusura aziendale, è fatto obbligo al Direttore o al FF riorganizzare l'orario di lavoro del personale assegnato alla farmacia per sopperire all'assenza improvvisa del personale per malattia. Per le conseguenti modifiche del turno programmato a copertura del servizio in situazione di emergenza, si concorda il riconoscimento di una indennità giornaliera di € 100,00 per tutto il personale coinvolto.

Al fine di permettere la riorganizzazione dell'orario è fatto obbligo al farmacista comunicare tempestivamente la propria assenza al Direttore o FF.

Qualora l'assente sia il Direttore o FF, questi contatterà nel più breve tempo possibile uno dei farmacisti assegnati per il turno, nominandolo FF per la copertura del servizio di turno.

Le parti danno atto che nessuna indennità è dovuta in caso di riorganizzazione dell'orario di lavoro per assenze non programmate del personale durante i giorni feriali in cui questa attività viene svolta dagli uffici competenti.

7. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FORMAZIONE CONTINUA E.C.M.

L'azienda provvederà ad attivare i corsi di formazione per il conseguimento dei crediti E.C.M. obbligatori, prevalentemente in modalità FAD (formazione a distanza). Se i corsi FAD vengono svolti in farmacia (in orario di apertura e con uso delle postazioni informatiche aziendali) sono a tutti gli effetti compresi nell'orario di lavoro; se viceversa il lavoratore segue tali corsi da casa, al di fuori dell'orario di lavoro e con utilizzo del proprio p.c., avrà diritto al riconoscimento di complessive sei ore annue di incremento della banca ore da fruire entro 6 mesi dall'accREDITAMENTO o, su richiesta del lavoratore, il relativo corrispettivo economico. Analogamente, la formazione NON OBBLIGATORIA, se effettuata in orario di servizio sarà interamente retribuita come lavoro ordinario; se svolta fuori orario di lavoro o eccedente tale orario andrà puntualmente concordato con l'azienda l'eventuale riconoscimento di incremento del contatore della banca ore, senza pagamento di retribuzione oraria né di maggiorazione.

8. PUBBLICAZIONE ARTICOLI

Per la pubblicazione di articoli di interesse scientifico da parte del personale farmacista dipendente si stabilisce l'erogazione di un gettone di € 30 al netto delle trattenute, per ogni articolo pubblicato approvato dalla direzione aziendale, da erogare, in un'unica soluzione, una volta all'anno in corrispondenza del premio produzione.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente accordo annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi integrativi. Decorre dalla data del 01/01/2021 e avrà durata fino al 31/12/2021; si applica al personale dipendente della Società A.M.E.S. S.p.A. di qualifica non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale.


Il presente accordo, alla scadenza, si rinnova tacitamente per analogo periodo qualora non ne sia data disdetta scritta, entro il giorno 30 novembre di ogni anno, da una delle parti. In caso di disdetta, le disposizioni rimangono in vigore fino a quando non sostituite dal successivo C.I.A. che dovrà essere approvato entro il mese di marzo.

Le parti si riservano di aprire il confronto qualora intervenissero nuovi indirizzi contrattuali o di legge relativi a specifici argomenti trattati nel presente contratto;


il presente C.I.A. sarà reso disponibile per tutti i dipendenti tramite pubblicazione all'interno del sito aziendale.

Letto, confermato e sottoscritto

Per AMES



Per RSU



Per FISASCAT – GISL



Per FILCAMS – CGIL

